|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 7 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00099)

(GU n.5 del 8-1-2022)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

 Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle

attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in

particolare, l'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) che ha previsto

l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso e

l'utilizzo delle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate

con la chiusura delle cupole paravento, con finalita'

turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici,

senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

 Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante

«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,

sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

 Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26

novembre 2021, n. 282;

 Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga

dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», con il

quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi

della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

 Visto, in particolare, l'art. 4, commi 2 e 3, del citato

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, i quali prevedono che

l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 si applica, fino alla cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e

l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al sopra citato art.

9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ivi incluse,

pertanto, le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con

la chiusura delle cupole paravento, con finalita'

turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

 Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24

dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022

si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione

dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo

quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al

2 marzo 2021»;

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure

urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», e, in

particolare, l'art. 1, comma 5, che, tra l'altro, nell'estendere ai

mezzi di trasporto l'impiego della Certificazione verde COVID-19 da

vaccinazione o guarigione, abroga a decorrere dal 10 gennaio 2022 la

sopra citata lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 9-quater del

decreto-legge n. 52 del 2021;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per

la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

 Rilevata l'esigenza di mantenere ferme anche successivamente al 9

gennaio 2022 le vigenti previsioni relative all'utilizzo dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per

l'accesso e l'utilizzo degli impianti di risalita, tenuto anche conto

dei livelli di fruizione degli stessi per la stagione turistica in

corso;

 Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure in materia;

 Emana

 la seguente ordinanza:

 Art. 1

 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle

vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art. 4, comma 2, primo

periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad

applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con

la chiusura delle cupole paravento, con finalita'

turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

 Art. 2

 La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 10 gennaio

2022.

 La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 7 gennaio 2022

 Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 42

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |